



Circolare Ministeriale n. 4809 del 19 giugno 1968



Legge 118 del 30 marzo 1971



DPR 384 del 27 aprile 1978



Legge 41 del 28 febbraio 1986



Legge 13 del 9 gennaio 1989



Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989



Legge 104 del 5 febbraio 1992



DPR 503 del 24 luglio 1996

EVOLUZIONE NORMATIVA

Quadro dell'evoluzione storica e concettuale delle normative relative all'accessibilità dal 1968 al 1996.

Legge 118 del 30 marzo 1971

Introduce il principio della rimozione delle barriere architettoniche da tutti gli edifici a carattere pubblico. Rimanda ad un successivo decreto che si farà attendere per sette anni. L'articolo rilevante su questi aspetti è il 27 che recita: "Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli **edifici pubblici o aperti al pubblico** e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/6/68 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporto pubblico ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi ove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli che saranno in futuro edificati dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati ai piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate , con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".



DPR 384 del 27 aprile 1978

Il DPR 384/1978 viene approvato sette anni dopo la Legge 118/1971 e deriva da una proposta del Ministero dell'interno concertata con altri dicasteri (sanità, istruzione, lavoro, trasporti, turismo, e lavori pubblici).

Si articola in cinque titoli:

1°: scopi e campo di applicazione. Il DPR si applica alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale. Si applica inoltre alle nuove costruzioni e a quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti;

2° e 3° : standard dimensionali richiesti a percorsi pedonali, parcheggi, soste, accessi, piattaforme di distribuzione, scale, rampe, corridoi, porte, pavimenti, locali igienici, ascensori, apparecchi di comando e di segnalazione. Viene ampiamente ripresa la circolare del 1968;

4° :tipologie abitative e degli edifici scolastici. Per i primi, in sintesi, si ripete quanto previsto dall'art. 27 della L. 118 e (riserva degli alloggi a pian terreno dei caseggiati di edilizia economica e popolare). Per gli edifici scolastici si prevede la completa accessibilità;

5°: trasporti pubblici urbani ed extra urbani su ruote e su binario, dei servizi di navigazione, delle aerostazioni, degli impianti telefonici pubblici, delle sale e dei luoghi per riunioni e spettacoli. Il DPR 384/1978 non prevede alcuna sanzione e nessun controllo da effettuarsi. Edifici, percorsi, mezzi di trasporto inaccessibili. È parere dei più che il DPR 384 imponesse standard dimensionali troppo rigidi ed ampi che ne rendevano difficile l'attuazione negli edifici pubblici di ridotte dimensioni e, soprattutto, nei casi di ristrutturazione. Il DPR 384/1978, dopo l'entrata in vigore del DPR 503/1996, è abrogato.



Legge 41 del 28 febbraio 1986

*Si tratta della **Legge Finanziaria** per il 1986. L'articolo 32 commi 20-25 tratta di barriere architettoniche. Di fatto il Legislatore si rende conto dell'insuccesso e dell'inefficacia del DPR 384 e tenta di porvi riparo.*

Dopo l'entrata in vigore della Legge 41/1986 non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi al DPR 384/1978. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto al DPR 384.

Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati al DPR 384 dovevano essere adottati dalle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della legge. Dopo un anno le regioni dovrebbero nominare, nei casi di inadempienza, un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

La Legge 41/1986 prevede anche finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione mirati all'eliminazione delle barriere.

Altra indicazione contabile: accantonamento dell'1% dei mutui a favore delle FFSS per un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile.



Legge 13 del 9 gennaio 1989

Rappresenta una svolta, poiché interviene sugli edifici privati e sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. È volta a facilitare gli interventi finalizzati all'accessibilità delle abitazioni da parte di portatori di handicap.

Va evidenziata l'importante novità in ambito civilistico rappresentata dalla riduzione delle maggioranze condominiali per deliberare opere di abbattimento delle barriere all'interno delle parti comuni dell'edificio. In caso di rifiuto del condominio è concessa la facoltà per i portatori di handicap di realizzare comunque, anche se a proprie spese, gli interventi essenziali.

Vengono inoltre introdotte deroghe alle distanze previste dai regolamenti edilizi per l'inserimento degli ascensori.

La Legge 13/1989 prevede poi l'erogazione di contributi per l'eliminazione di barriere nelle singole unità abitative che nelle parti comuni. La disposizione è stata finanziata in modo discontinuo. Negli ultimi due anni non è stata rifinanziata.

La Legge 13 apre poi la strada ad una nuova regolamentazione tecnica: entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge 13, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Il Decreto sarà il 236/1989.



Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989

Va innanzitutto precisato il campo di applicazione del nuovo decreto che riguarda:

gli edifici privati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, residenziali e non;
l'edilizia residenziale convenzionata e ai loro spazi esterni di pertinenza;
l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione o
soggetta a ristrutturazione e i suoi spazi esterni di pertinenza.

Ma fondamentale è anche la nuova definizione di barriere architettoniche.

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Un'accezione quindi molto più ampia della precedente.

Il mutamento culturale è quindi profondo: non si prevedono più misure per i disabili. L'edilizia deve soddisfare esigenze che sono diverse. Deve quindi essere non solo accessibile, ma anche confortevole, sicura e tale da garantire l'orientamento di chiunque.



Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989

Nel capo secondo sono fissati i "Criteri generali di progettazione".
Vengono definiti preventivamente tre livelli di qualità edilizia: accessibilità, visitabilità e adattabilità.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita. Tutto ciò che non è accessibile, anche negli edifici visitabili, deve essere adattabile.



Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989

Definiti i tre livelli di qualità edilizia, viene stabilito quindi se e come gli edifici devono essere accessibili, visitabili o adattabili.

Devono essere completamente accessibili gli spazi esterni, le parti comuni degli edifici, il 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata, gli ambienti destinati alle attività sociali, gli edifici sede di aziende soggette al collocamento obbligatorio. Le prestazioni richieste sono indicate dall'articolo 4.

Devono essere visitabili le residenze, le sale e i luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, le strutture ricettive, i luoghi per il culto, gli altri luoghi aperti al pubblico. I requisiti per la visitabilità sono indicati dall'articolo 5.

Devono essere adattabili le abitazioni unifamiliari e quelle plurifamiliari prive di parti comuni.

Ogni componente edilizio per essere giudicato accessibile deve rispondere alle prestazioni richieste dall'art.4. È fondamentale rilevare come nell'art. 4 siano elencati solo concetti, mai misure. Si indicano le prestazioni e non le misure. Le prestazioni sono inderogabili. Esempio: La porta deve per dimensioni, posizionamento e manovrabilità essere tale da poter consentire un agevole uso da entrambi i lati dell'utilizzo. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti. Non vengono (nell'art. 4) fornite indicazioni di misure.

Le misure sono indicate nell'articolo 8. Queste misure sono obbligatorie ma possono essere proposte dal progettista soluzioni alternative , purché egualmente in grado di soddisfare alle prestazioni previste dell'art. 4. Si privilegia quindi una logica prestazionale anziché quella del DPR 384/1978 basata su misure fisse e standard rigidi.



Legge 104 del 5 febbraio 1992

La **Legge 104/1992** è nota come la **legge quadro sull'handicap** e raccoglie, in oltre 40 articoli molte disposizioni per l'integrazione sociale, lavorativa, scolastica delle persone con disabilità.

L'articolo 23 rende obbligatoria l'accessibilità a tutti gli utenti, disabili e non, degli impianti sportivi: sono responsabili CONI, Regioni e comuni (per le proprie competenze). È imposta inoltre la visitabilità delle attrezzature autostradali e degli impianti di balneazione, pena la revoca delle concessioni.

Il primo comma dell'**art. 24** richiama la cogenza delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il secondo comma affronta il problema dell'accessibilità degli edifici storici e tutelati sede di servizi pubblici ammettendo la possibilità di eseguire opere provvisoriale.

Il terzo comma poi introduce una nuova prassi: alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, si deve allegare una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Comma 4: il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia (edifici pubblici e privati aperti al pubblico) è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.

Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere. Può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico.

Il comma 5 ricorda che nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della L. 41/86, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

Comma 6: la richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione prevista dal comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.



DPR 503 del 24 luglio 1996

Viene emanato con l'obiettivo principale di armonizzare gli standard degli edifici pubblici, con quelli degli edifici privati regolati dal DM 236/1989.

Nel titolo primo si definiscono le barriere architettoniche, rifacendosi alle definizioni del DM 236/1989. Campo di applicazione: gli edifici pubblici e gli spazi pubblici. Per gli edifici e gli spazi pubblici esistenti l'obbligo viene limitato ad apportare gli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità.

Il titolo secondo tratta di aree edificabili, delle opere di urbanizzazione e arredo urbano fissando un principio nuovo: tutti gli spazi pubblici devono essere accessibili ai portatori di handicap. Spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, parcheggi devono tenere conto degli standard di accessibilità (ripresi dal DM 236/1989). Tratta anche di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. La concessione del contrassegno invalidi viene estesa anche ai non vedenti. Viene altresì regolamentata la possibilità di accesso nelle zone a traffico limitato o nelle corsie riservate.

Il titolo terzo prevede l'unificazione degli standard tra edilizia pubblica e privata e stabilendo che questi siano quelli del DM 236/1989. Le procedure, le deroghe ed gli edifici sottoposti a vincolo sono l'oggetto del titolo quinto.

Viene precisato nell'articolo 24 lo scopo e la modalità di redazione degli elaborati tecnici: devono illustrare chiaramente soluzioni progettuali e accorgimenti adottati per garantire l'accessibilità (come per gli edifici privati). È obbligatoria, anche per gli edifici pubblici, una relazione specifica concernente l'accessibilità e la dichiarazione di conformità alle norme rilasciata dal professionista.

